Sentenza del 21/10/2024 n. 725 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo Sezione/ Collegio 1

Testo

Intitolazione:

L'avviso di accertamento IMU risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di avere piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa - Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di avere piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa.Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento in tema di ICI ed IMU richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa. Pertanto, l'obbligo motivazionale dell'accertamento si considera adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, per consentirne la contestazione sull' an e sul quantum dell'imposta (Cass. n. 5509/2024).

Testo:

Con atto di appello il contribuente impugna la sentenza resa dalla corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di L'Aquila n. 114/24, con la quale il Giudice in Composizione Monocratico Dott. Buffoni Luca rigettava il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese del grado di giudizio. Nell'atto di gravame l'appellante si riporta a tutte le osservazioni ed eccezioni formulate in primo grado in particolare si sofferma sulla illegittimità della delibera della Giunta del Comune di Introdacqua per chè in contrasto con l'art. 7 del Regolamento IUC, approvato con delibera consiliare n.8 del 13.05.2014. Infatti, all'art. 7 del detto Regolamento viene statuito: "Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuiti periodicamente alle aree fabbricabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'osservatorio immobiliare dell'Ufficio del Territorio". Pertanto, la delibera di Giunta n. 35 del 22.05.2012 non aveva i requisiti previsti dalla norma regolamentare del 2014. Il Comune avrebbe potuto con atto di Giunta adottare una nuova delibera oppire poteva non avvalersi di tale facoltà e dterminare negli avvisi di accertamento in rettifica le motivazioni a supporto dell'an e del quantum della pretesa tributaria anche nel rispetto della legge 160 del 2019. Ulteriore motivo di gravame attiene l'illegittimità degli accertamenti perchè privi di motivazione; sul punto vengono richiamati l'art. della Legge 212/00 e l'art. 1 comma 162 della legge 296/2006. Altresì, l'appellante nel ritornare sul valore delle aree edificabili richiama

numerose sentenze di merito CTR Sardegna 344/2019, CTR L'Aquila 188/14 e di Cassazione 23682 /22, Cass25506/06. Conclude l'appellante chiedendo l'accoglimento dell'appello con conseguenziale riforma della sentenza impugnata in quanto ingiusta ed illegittima. Con controdeduzioni all'appello il Comune di Introdacqua eccepisce l'assoluta infondatezza dell'appello proposto dal contribuente atteso che ripropone i motivi già vagliati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila e ritenuti infondati in fatto ed in diritto ed inerente una illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione ed una illegittimità della modalità di determinazione della base imponibile ai fini IMU delle aree edificabili. La parte appellante si limita a contestare i valori senza di contro comprovare un diverso valore, e ciò in contrasto con il principio processuale che vuole che la parte che eccepisce dimostri la fondatezza delle proprie affermazioni. La P.A. rileva chel'atto di imposizione risulta adeguatamente motivato, infatti la parte ricorrente è stata messa in grado di poter esercitare il proprio diritto di difesa cfr. Cassazione Civile Sez. I, 20 luglio 1995 n. 7885; Cassazione Civile Sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1209, Cassazione Civile Sez. I, 22 dicembre 1999, n. 14427, Cass., Sez. Tributaria, Sent. 8 agosto 2003 n. 11994, Cassazione Sez. Trib. 1 luglio 2004, n. 12068. Con riferimento alla seconda eccezione l'appellata P.A. osserva che ai fini IMU per le aree edificabili, il legislatore ha richiamato le disposizioni contenute negli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 504/1992 e pertanto l'imposizione IMU delle aree edificabili segue le regole proprie della normativa ICI: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (...)". Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 agli effetti dell'Ici (ora IMU), per area edificabile si deve intendere l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base al verificarsi agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità reali e concrete di edificazione stabilite in conformità ai criteri previsti ai fini dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, pertanto un'area è da considerarsi «fabbricabile» se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Cosicchè l'edificabilita' di un'area, per l'applicabilita' del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. Conclude l'appellato Comune chidendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Giustizia Tributaria dell'Abruzzo Sezione I^, esaminati gli atti di causa, valutata la natura della controversia e interpretata la normativa da applicare, respinge l'appello e conferma la decisione di primo grado. Compensa tra le parti le spese del grado. Il Collegio con riferimento al primo motivo di appello osserva che l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an" e il "quantum debeatur". Non puo' pertanto essere dichiarata la nullita' per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario. Pertanto, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento Ici/Imu richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa; la Cassazione con la sentenza n. 5509/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente nei confronti del Comune accertatore che contestava l'avviso emesso nei suoi confronti perché non motivato. Quanto al secondo motivo di appello la Corte rileva che i Supremi Giudici di Cassazione in concomitanza della sentenza n. 25506/2006 pronunciata a sez. unite, (confermato dalla sentenza n. 11440 del 12 maggio 2010) richiamando proprio la previsione normativa di cui all'art. 36, c. 2 del richiamato D.L. n. 223/2006, non hanno esitato ad attribuirle alla stessa valenza interpretativa, ribadendo, nella circostanza, che l'edificabilità di un'area trova la sua conditio sufficiente nell'inserimento della stessa almeno in uno strumento urbanistico generale vigente; e che, pertanto, la presenza di piani attuativi o particolareggiati, non può che influire sulla potenzialità edificatoria

dell'area, e, quindi, sul corrispondente valore venale in comune commercio così come vigente all'1 gennaio dell'anno d'imposta considerato. In particolare, la Suprema Corte in concomitanza della pronuncia di cui sopra (sent. sez. unite n. 25506/2006) proprio con riferimento al più volte richiamato art. 2, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 ha disposto la disgiunzione «ovvero» consente di annoverare tra le possibili interpretazioni dell'art. 2, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 504/1992 anche quella secondo cui il richiamo ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, si riferisce esclusivamente all'utilizzabilità edificatoria dell'area. Anche la Suprema Corte Costituzionale a seguito di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 quale interpretato dagli artt. 11 quaterdicies, c. 16 del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248/2005 e art. 36 c. 2 del D.L. n. 223/2006, con riferimento, alla questione di legittimità, agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché, al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, ha espressamente disposto richiamando proprio l'orientamento assunto dalla stessa Corte di cassazione in concomitanza della richiamata pronuncia a sezioni unite n. 25506/2006. In considerazione della particolarità della questione, nonchè della esigua somma dell'accertamento la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del grado di giudizio. P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell'Abruzzo rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza